

IUS
ECCLESIAE

«Ius Ecclesiae» è la Rivista della Facoltà di Diritto Canonico
della Pontificia Università della Santa Croce.

*

Direttore (Editor): Eduardo Baura

Comitato editoriale (Editorial Board): Davide Cito, Carlos J. Errázuriz M., Pablo Gefaell,
Joaquin Llobell, Thierry Sol (Segretario).

Comitato scientifico (Advisory Board): Jesús Miñambres (Decano della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce), Nicolás Álvarez de las Asturias (Università “San Dámaso”, Madrid), Juan Ignacio Arrieta (Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi), Geraldina Boni (Università di Bologna), Vincenzo Buonomo (Pontificia Università Lateranense), Louis-Léon Christians (Università Cattolica di Louvain-la-Neuve), Orazio Condorelli (Università di Catania), Giuseppe Dalla Torre (Libera Università Maria Ss.ma Assunta di Roma), Gaetano Lo Castro (Emerito all’Università La Sapienza di Roma), Luis Navarro (Pontificia Università della Santa Croce), Jorge Otaduy (Università di Navarra), Francisca Pérez-Madrid (Università Centrale di Barcellona), Helmuth Pree (Università di Monaco di Baviera), Carlos Salinas (Università Cattolica di Valparaiso, Cile), Beatrice Serra (Università La Sapienza di Roma), Ilaria Zuanazzi (Università di Torino).

Indexes and Databases: ATLA Catholic Periodical and Literature Index® (CPLI®); «Ius Ecclesiae» is indexed in Canon Law Abstracts (<http://abstracts.clsghi.org/index.html>); Dialnet. Universidad de la Rioja: <http://dialnet.unirioja.es/>; Gruppo Italiano Docenti Diritto Canonico. Bibliografia canonistica: <http://www.giddc.org/bibliokeyword.asp>; Instituto Martín de Azpilcueta dell’Universidad de Navarra: <http://www.unav.es/ima/basesdatos/studia.html>; Osservatorio delle libertà e istituzioni religiose (OLIR): www.olir.it/.

Vedi alla fine della Rivista le Indicazioni per i collaboratori.

*

Via dei Farnesi 82, I 00186 Roma,
tel. +39 06 68164500, fax +39 06 68164600, iusecc@pusc.it

*

Autorizzazione del Tribunale di Pisa n. 29 del 3 luglio 2007.

ISSN 1120-6462

ISSN ELETTRONICO 1972-5671

Rivista associata all’Unione Stampa Periodica Italiana.



*

Le opinioni espresse negli articoli pubblicati in questa rivista rispecchiano unicamente
il pensiero degli autori.

IUS ECCLESIAE

RIVISTA INTERNAZIONALE
DI DIRITTO CANONICO

VOL. XXXI · N. 1 · 2019

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE

FABRIZIO SERRA EDITORE

PISA · ROMA

Rivista semestrale

★

Amministrazione e abbonamenti

FABRIZIO SERRA EDITORE S.r.l.

Casella postale n. 1, Succursale n. 8, I 56123 Pisa, fse@libraweb.net

Uffici di Pisa: Via Santa Bibbiana 28, I 56127 Pisa,
tel. +39 050 542332, fax +39 050 574888, fse@libraweb.net

Uffici di Roma: Via Carlo Emanuele I 48, I 00185 Roma,
tel. +39 06 70493456, fax +39 06 70476605, fse.roma@libraweb.net

★

I prezzi ufficiali di abbonamento cartaceo e/o *Online* sono consultabili
presso il sito Internet della casa editrice www.libraweb.net

*Print and/or Online official subscription rates are available
at Publisher's web-site www.libraweb.net.*

I pagamenti possono essere effettuati tramite versamento su c.c.p. n. 17154550
o tramite carta di credito (*American Express, Visa, Eurocard, Mastercard*).

★

A norma del codice civile italiano, è vietata la riproduzione, totale o parziale
(compresi estratti, ecc.), di questa pubblicazione in qualsiasi forma e versione
(comprese bozze, ecc.), originale o derivata, e con qualsiasi mezzo a stampa o internet
(compresi siti web personali e istituzionali, academia.edu, ecc.), elettronico, digitale,
meccanico, per mezzo di fotocopie, pdf, microfilm, film, scanner o altro,
senza il permesso scritto della casa editrice.

*Under Italian civil law this publication cannot be reproduced, wholly or in part
(included offprints, etc.), in any form (included proofs, etc.), original or derived, or by any means:
print, internet (included personal and institutional web sites, academia.edu, etc.), electronic,
digital, mechanical, including photocopy, pdf, microfilm, film, scanner or any other medium,
without permission in writing from the publisher.*

Proprietà riservata · All rights reserved

© Copyright 2019 by *Fabrizio Serra editore*, Pisa · Roma.

Fabrizio Serra editore incorporates the Imprints *Accademia editoriale*,
Edizioni dell'Ateneo, *Fabrizio Serra editore*, *Giardini editori e stampatori* in Pisa,
Gruppo editoriale internazionale and *Istituti editoriali e poligrafici internazionali*.

★

www.libraweb.net

Stampato in Italia · Printed in Italy

SOMMARIO

IN MEMORIAM, <i>Carlo Gullo</i>	13
IN MEMORIAM, <i>Ernest Caparros</i>	15

DOTTRINA

EDUARDO BAURA, <i>Il rapporto tra diritto e norma. Considerazioni alla luce delle proposte di Michel Villey, Sergio Cotta e Javier Hervada</i>	17
MASSIMO DEL POZZO, <i>L'applicazione del concetto di diritto alla dimensione giuridica nella Chiesa</i>	41
MARÍA FERNÁNDEZ-ARROJO, <i>La inmatriculación de los bienes inmuebles de la Iglesia católica en el Derecho español. Reflexiones desde la jurisprudencia reciente</i>	65
LUCA MARABESE, <i>Le potenziali sfide all'immunità del Romano Pontefice: una riflessione a partire dai delitti di abuso sessuale di minori da parte di chierici</i>	95
CARLOS MARTÍNEZ DE AGUIRRE, <i>El Derecho de familia en el mundo occidental: perspectiva y prospectiva</i>	117
JESÚS MIÑAMBRES, <i>Rilevanza canonica dell'accountability degli amministratori di beni ecclesiastici</i>	135
ANTONIO S. SÁNCHEZ-GIL, <i>La communicatio in sacramentis e le coppie miste cattolico-riformate</i>	151
THIERRY SOL, <i>Nisi deprehendatur a fide devius: l'immunité du Pape de Gratien à Huguccio</i>	177

GIURISPRUDENZA

TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA – <i>Reg. Parisien. seu Sancti Dionysii in Francia</i> – Nullità del matrimonio – Incapacità – Immaturità psico-affettiva – Sentenza definitiva – 19 luglio 2016 (147/2016) – Maurice Monier, <i>Ponente</i> . Con un commento di ÁLVARO GONZÁLEZ ALONSO, <i>Immaturità psico-affettiva e incapacità per il matrimonio (can. 1095)</i>	205
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - PRIMA SEZIONE CIVILE - 4 giugno 2018, n. 14247 (ud. 21 marzo 2018, pres. Schirò, rel./est. Campese). Con un commento di ALESSANDRO ROSARIO RIZZA, <i>Parrocchia e soggettività giuridica nell'ordinamento italiano</i>	245

NOTE E COMMENTI

JUAN IGNACIO ARRIETA, <i>Sinodalità e Sinodo dei Vescovi</i>	275
CARLOS JOSÉ ERRÁZURIZ M., <i>Reflexiones sobre la unidad esencial entre el carisma del Opus Dei y su dimensión institucional constitutiva</i>	289
GRZEGORZ RURANSKI, <i>L'istruzione COR ORANS: l'attuazione della riforma della vita contemplativa femminile</i>	303

RASSEGNA DI BIBLIOGRAFIA

Nota bibliografica

GIUSEPPE DALLA TORRE, <i>Ancora sui rapporti tra Chiesa e comunità politica. Considerazioni attorno ad una recente pubblicazione</i>	315
--	-----

Recensioni

Quaestiones selectae de re matrimoniali ac processuali, a cura dell'Arcisodalizio della Curia Romana (Giovanni Parise)	327
Discernimento vocazionale e idoneità al presbiterato nella tradizione canonica latina, a cura di Nicolás Álvarez de las Asturias, Giuliano Brugnotta, Simona Paolini (Massimo del Pozzo)	332
SANTIAGO CAÑAMARES ARRIBAS, <i>Igualdad religiosa en las relaciones laborales</i> (Montserrat Gas-Aixendri)	336
Nuevos desafíos del Derecho Canónico a cien años de la primera codificación (1917-2017), ed. Montserrat Gas-Aixendri (Inés Lloréns)	340
KARL LEHMANN, <i>Tolleranza e libertà religiosa. Storia e presente in Europa</i> (Matej Pavlič)	342
MARILENA MONTANARI, <i>Il Programma di Stazione Spaziale Internazionale e la sua regolamentazione tra prospettive de iure condendo e de iure condito. Il caso del "fine vita"</i> (Fernando Chica Arellano)	344
Alberici Gentilis. <i>De Papatu Romano Antichristo, recognovit e Codice autographo bodleiano D'Orville 607</i> , a cura di Giovanni Minnucci (Bruno Esposito)	350
FRANCESCO SALVATORE REA, <i>Delibazione di sentenze ecclesiastiche e riforma dei processi canonici di nullità matrimoniale. Dinamiche interne e proiezioni esterne del "Mitis iudex Dominus Iesus" alla luce del "giusto processo"</i> (Adriana Neri)	351
CLAUDIO SARTEA, <i>Diritti umani. Un'introduzione critica</i> (Augustin Shako Yodi)	356
PEDRO-JUAN VILADRICH, <i>Il consenso matrimoniale</i> (Giovanni Parise)	360
JOHN WITTE JR., <i>Monogamia e poligamia nella tradizione giuridica occidentale</i> (Francesco Catozzella)	362

SOMMARIO

DOCUMENTI

FRANCESCO, *Costituzione apostolica Episcopalis communio sul Sinodo
dei Vescovi*

365

LA COMMUNICATIO IN SACRAMENTIS E LE COPPIE MISTE CATTOLICO-RIFORMATE

ANTONIO S. SÁNCHEZ-GIL

RIASSUNTO · Secondo l'indicazione del magistero pontificio da San Paolo VI a Francesco, nella condivisione dei sacramenti, in particolare dell'Eucaristia, nelle coppie miste si devono osservare le norme generali in materia. Così è stato ribadito in AL, 247, nonostante nei lavori del Sinodo dei Vescovi sulla famiglia non siano mancate proposte di stabilire norme speciali per loro. Tuttavia tale indicazione e le stesse norme generali vengono di fatto svuotate in alcune prassi di condivisione eucaristica nei matrimoni misti cattolico-riformati approvate e, in qualche modo, promosse da indicazioni emanate da alcune Conferenze Episcopali e da alcuni Vescovi, palesemente contrarie alla direttiva pontificia, alle norme ecclesiali in materia e, in certi casi, al diritto divino sulla *communicatio in sacris* dichiarato in OE, 26.

PAROLE CHIAVE: *Communicatio in sacris*, Sacramenti, Matrimoni misti, Intercomunione, Can. 844.

ABSTRACT · *The communicatio in sacramentis and the mixed Catholic-Reformed couples* · According to the indication of the pontifical magisterium from Saint Paul VI to Francis, in the sharing of the sacraments, especially the Eucharist, in the case of mixed couples, the general norms existing in the matter must be observed. This was reaffirmed in AL, 247, even though, in the work of the Synod of Bishops on the family, there was no lack of proposals of special rules for such couples. Nevertheless, this indication and the general norms themselves are, in practice, rendered void by certain forms of Eucharistic sharing in mixed Catholic-Reformed marriages approved and, in some way, promoted by indications issued by some Episcopal Conferences and by some Bishops, clearly contrary to the pontifical directive, to the ecclesial norms in the matter and, in some cases, to the divine law on the *communicatio in sacris* declared by OE, 26.

KEYWORDS: *Communicatio in sacris*, Sacraments, Mixed marriages, Intercommunion, Can. 844.

SOMMARIO: I. Introduzione. – II. La disposizione della Santa Sede di osservare nei matrimoni misti le norme generali sulla condivisione dell'Eucaristia. – 1. Il M.P. 'Matrimonia mixta' (1970). – 2. L'Esort. ap. 'Familiaris consortio' (1981). – 3. La seconda edizione del Direttorio ecumenico (1993). – 4. L'Esort. ap. postsinodale 'Amoris lae-

assanchezgil@pusc.it, Pontificia Università della Santa Croce.

titia' (2016). – III. La condivisione dell'Eucaristia nei matrimoni misti nei lavori del Sinodo dei Vescovi sulla famiglia (2014-2015). – 1. Il Sinodo del 2014. – 2. La proposta dell'IFIN e l'Instrumentum laboris' del Sinodo del 2015. – 3. I lavori del Sinodo del 2015 e la sua 'Relatio finalis'. – IV. Lo svuotamento della norma generale in alcune prassi di condivisione dell'Eucaristia nei matrimoni misti cattolico-riformati. – 1. Le indicazioni di alcune Conferenze Episcopali sulla condivisione dell'Eucaristia nei matrimoni misti (1998-2000). – 2. Il testo reso noto dal Consiglio Permanente della DBK (2018). – v. Una proposta sul posto della *communicatio in sacramentis* nella cura pastorale delle coppie miste cattolico-riformate e una proposta *de iure condendo*.

I. INTRODUZIONE

IN un precedente studio sulla *communicatio in sacramentis* con i fedeli riformati,¹ in occasione del 500° anniversario della Riforma, ho avuto l'occasione di esaminare la norma, introdotta nel ordinamento della Chiesa nell'immediato postconcilio,² che consente ai ministri cattolici di amministrare i sacramenti della penitenza, dell'Eucaristia e dell'unzione degli infermi anche ai cristiani riformati in pericolo di morte o se incombe altra grave necessità e si verificano determinate condizioni.³ Tale studio considera l'argomento in termini generali, senza alcun riferimento alle coppie miste,

¹ Cfr. A. S. SÁNCHEZ-GIL, *La communicatio in sacramentis con i fedeli riformati tra legge divina, norme ecclesiali e discernimento pastorale*, «Annales Theologici», 31 (2017), pp. 395-427. In questo studio per "fedeli riformati" intendo i battezzati appartenenti alle comunità ecclesiali sorte dalla Riforma: protestanti o anglicani.

² Concretamente nel n. 55 della prima parte del Direttorio ecumenico, pubblicata nel 1967: cfr. SEGRETARIATO PER LA PROMOZIONE DELL'UNITÀ DEI CRISTIANI (SPUC), *Directorium ad ea quae a Concilio Vaticano Secundo de re oecumenica promulgata sunt exsequenda. Pars prima «Ad totam Ecclesiam»*, 14 maggio 1967, «AAS», 59 (1967), pp. 574-592. La seconda parte fu pubblicata tre anni dopo: IDEM, *Directorium ad ea quae a Concilio Vaticano Secundo de re oecumenica promulgata sunt exsequenda. Pars altera «Spiritus Domini»*, 16 aprile 1970, «AAS», 61 (1970), pp. 705-724 (DE 1967-1970). Originale latino; versione italiana in *Enchiridion Vaticanum* (EV) 2, nn. 1194-1292.

³ La norma è contenuta nel can. 844 § 4 del *Codex Iuris Canonici* del 1983 (CIC) con la seguente formulazione: «Se vi sia pericolo di morte o qualora, a giudizio del Vescovo diocesano o della Conferenza Episcopale, incombesse altra grave necessità (*alia urgeat gravis necessitas*), i ministri cattolici amministrano lecitamente i medesimi sacramenti [della penitenza, dell'Eucaristia e dell'unzione degli infermi] anche agli altri cristiani [non orientali o equiparati] che non hanno piena comunione con la Chiesa cattolica, i quali non possano accedere al ministro della propria comunità e li chiedano spontaneamente, purché manifestino, circa questi sacramenti, la fede cattolica e siano ben disposti». La stessa norma è contenuta nel can. 671 § 4 del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* del 1990 (CCEO). Con una formulazione equivalente è stata inserita nei nn. 129-131 della seconda edizione del Direttorio ecumenico, pubblicata nel 1993: cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELL'UNITÀ DEI CRISTIANI (PCPUC), *Directoire pour l'application des principes et des normes sur l'Œcumenisme «La recherche de l'unité»*, 25 marzo 1993, «AAS», 85 (1993), pp. 1039-1119 (DE 1993). Originale francese; versione italiana in EV 13, nn. 2169-2507.

e può essere letto in modo autonomo. Tuttavia, può essere anche inteso come una prima parte generale e propedeutica che consente di studiare la questione della *communicatio in sacramentis* e le coppie cattolico-riformate nella prospettiva giusta, che è quella dell'osservanza della norma generale in materia. È significativo, infatti, che anche l'Esort. ap. postsinodale *Amoris laetitia*,⁴ l'ultimo documento pontificio con disposizioni specifiche in proposito, abbia segnalato, in continuità con le disposizioni magisteriali precedenti, che «la decisione di ammettere o no la parte non cattolica del matrimonio alla comunione eucaristica va presa in conformità alle norme generali esistenti in materia, tanto per i cristiani orientali quanto per gli altri cristiani», precisando inoltre che, «sebbene gli sposi di un matrimonio misto abbiano in comune i sacramenti del battesimo e del matrimonio, la condivisione dell'Eucaristia non può essere che eccezionale e, in ogni caso, vanno osservate le disposizioni indicate (DE 1993, 159-160)».⁵

Sebbene siano riferite esplicitamente solo all'Eucaristia, e non agli altri due sacramenti che è possibile condividere,⁶ sono disposizioni che conviene esaminare in partenza e ad esse sarà dedicato il paragrafo II. Nel paragrafo III saranno invece esaminate le proposte, contrarie a tali disposizioni, presentate durante i Sinodi dei Vescovi sulla famiglia (2014-2015), in particolare quella della Rete internazionale delle famiglie interconfessionali (*Interchurch Families International Network-IFIN*), di elaborare una normativa speciale per le coppie miste, che consenta loro di condividere “regolarmente” l'Eucari-

⁴ FRANCESCO, Esort. ap. postsinodale sull'amore nella famiglia *Amoris laetitia*, 19 marzo 2016, «AAS», 108 (2016), pp. 311-446 (AL).

⁵ AL, 247.

⁶ Si deve osservare che i documenti ecclesiali e la dottrina teologica e canonica che trattano della condivisione dei sacramenti con i fedeli riformati si riferiscono, con poche eccezioni, unicamente all'Eucaristia, tralasciando i sacramenti della penitenza e dell'unzione degli infermi. Su questo punto, cfr. A. S. SÁNCHEZ-GIL, *La communicatio in sacramentis con i fedeli riformati...*, cit., pp. 418-420 e pp. 424-425. Cfr., ad esempio, G. RUYSSSEN, *Verso l'unità: il cammino ecumenico dal decreto conciliare Unitatis redintegratio al direttorio ecumenico À la recherche de l'unité: la communicatio in sacris per quanto riguarda l'Eucaristia*, in *La comunione nella vita della Chiesa: le prospettive emergenti dal Vaticano II*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano, Glossa, 2015, pp. 111-151; L. LORUSSO, *La “communicatio in sacris” relativa all'Eucaristia: problemi aperti e prospettive*, in *Iniziazione cristiana: confermazione ed Eucaristia*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano, Glossa, 2009, pp. 193-233; CH. SCHMITT, *Kommunion trotz Trennung. Universalrechtliche Vorgaben zur Eucharistiezulassung evangelischer Christen und ihre partikularrechtliche Umsetzung*, Essen, Ludgerus Verlag, 2007; M. WIJLENS, *Sharing the Eucharist. A theological Evaluation of the Post Conciliar Legislation*, Lahnam, Maryland, University Press of America, 2000; H. SCHMITZ, *Eucharistiegemeinschaft. Teilnahme von nichtkatholische Christen an der Eucharistie*, in IDEM, *Studien zur kirchlichen Rechtskultur*, Würzburg, Echter Verlag, 2005, pp. 196-221. Circa la cura pastorale delle coppie e delle famiglie cristiane miste, cfr. A. MONTAN, *Matrimoni misti e problemi pastorali*, in *I matrimoni misti*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1998, pp. 23-55; M. BUCCIERO, *I matrimoni misti. Aspetti storici, canonici e pastorali*, Roma, Millennium, 1997, pp. 186-204.

stia. Benché tali proposte non siano state accolte, è utile esaminarle perché riflettono delle prassi diffuse in alcuni paesi contrarie alle direttive magisteriali e alle norme ecclesiali. A questo fenomeno sarà dedicato il paragrafo iv, attraverso l'esame delle indicazioni di alcune Conferenze Episcopali di paesi di lingua inglese, pubblicate attorno all'anno 2000, e ad un recente testo ad uso dei Vescovi diocesani, reso noto nel 2018 dal Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Tedesca (*Deutsche Bischofskonferenz-DBK*), in cui in diversi modi si approvano o si promuovono tali prassi. Nel paragrafo v, infine, a modo di conclusione, formulerò due proposte in materia, la prima sul posto della *communicatio in sacramentis* nella cura pastorale delle coppie miste cattolico-riformate, la seconda *de iure condendo*.

II. LA DISPOSIZIONE DELLA SANTA SEDE DI OSSERVARE NEI MATRIMONI MISTI LE NORME GENERALI SULLA CONDIVISIONE DELL'EUCARISTIA

1. Il M.P. 'Matrimonia mixta' (1970)

Nel DE 1967-1970 non ci sono riferimenti ai matrimoni misti né, di conseguenza, indicazioni specifiche in materia.⁷ È, quindi, il M.P. *Matrimonia mixta*, promulgato da San Paolo VI nel 1970,⁸ il primo documento magisteriale a contenere disposizioni circa la loro eventuale condivisione dei sacramenti, precedute comunque dai motivi che sconsigliano tali matrimoni, per le difficoltà che comportano anche nella partecipazione al culto della Chiesa.⁹ In tale contesto, a proposito della possibilità di celebrare il matrimonio

⁷ Nel 1966 la Santa Sede aveva pubblicato un documento sui matrimoni misti (cfr. SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istr. sui matrimoni misti *Matrimonium sacramentum*, 18 marzo 1966, «AAS», 58 [1966], pp. 235-239), con indicazioni dettagliate sulla preparazione della celebrazione del matrimonio (cfr. *ivi*, nn. I-V), ma senza allusioni ad un'eventuale condivisione dei sacramenti, che, del resto, fino al 1967, era possibile, sulla base delle disposizioni conciliari, soltanto con gli «orientali, che in buona fede si trovano separati dalla Chiesa cattolica» (CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, *Decretum de Ecclesiis Orientalibus catholicis* «*Orientalium Ecclesiarum*», 21 novembre 1964, n. 27, «AAS», 57 [1965], pp. 76-89 [84] [OE]).

⁸ Cfr. Lett. ap. in forma di Motu proprio con cui vengono impartite norme sui matrimoni misti *Matrimonia mixta*, 31 marzo 1970, «AAS», 62 (1970), pp. 257-263.

⁹ Come afferma San Paolo VI: «Sono moltissime le difficoltà inerenti ad un matrimonio misto, in quanto esso introduce una specie di divisione nella cellula vivente della Chiesa, come giustamente è chiamata la famiglia cristiana, e a causa della diversità di vita religiosa rende più difficile nella stessa famiglia l'adempimento fedele dei precetti evangelici, specie per quanto riguarda la partecipazione al culto della Chiesa e l'educazione della prole (...) non bisogna ignorare le difficoltà, che ci sono anche nei matrimoni misti tra battezzati. Spesso infatti questi hanno opinioni contrastanti intorno alla natura sacramentale del matrimonio ed al peculiare significato delle nozze celebrate in Chiesa, intorno all'interpretazione da dare ad alcuni principi morali attinenti al matrimonio e alla famiglia, intorno all'esatta estensio-

misto tra battezzati durante la Messa si trova, per la prima volta, la disposizione di osservare riguardo alla comunione eucaristica la legge generale:

In particolari circostanze, nel matrimonio tra parte cattolica e parte battezzata non cattolica, potranno esser seguiti, dietro consenso dell'Ordinario del luogo, i riti del matrimonio durante la Messa (nn. 19-38), osservando per ciò che riguarda la Comunione Eucaristica le prescrizioni della legge generale.¹⁰

2. L'Esort. ap. 'Familiaris consortio' (1981)

Stessa disposizione sarà confermata nell'Esort. ap. *Familiaris consortio* di San Giovanni Paolo II, pubblicata nel 1981.¹¹ A proposito della cura pastorale delle coppie miste, Il Pontefice chiedeva ai pastori uno sforzo speciale nella preparazione al matrimonio e nel successivo accompagnamento della parte cattolica nel suo cammino di fede. E circa l'eventuale condivisione dell'Eucaristia riprendeva la disposizione di San Paolo VI:

Quanto alla partecipazione del coniuge non cattolico alla comunione eucaristica, si seguano le norme impartite dal Segretariato per l'Unione dei Cristiani (Istr. *In quibus rerum circumstantiis*, 15 giugno 1972, «AAS», 64 [1972], pp. 518-525; Nota del 17 ottobre 1973, «AAS», 65 [1973], pp. 616-619).¹²

3. La seconda edizione del Direttorio ecumenico (1993)

In continuità con FC, l'edizione del Direttorio ecumenico del 1993 considera le questioni che riguardano i matrimoni misti tra battezzati nel contesto dell'assistenza pastorale da offrire alle famiglie cristiane.¹³ Si segnalano le difficoltà che i matrimoni misti presentano «per le coppie stesse e per i loro figli in ordine alla conservazione della fede, all'impegno cristiano e all'armonia della vita familiare»,¹⁴ e la conseguente necessità di «offrire un insegnamento e un sostegno particolari al coniuge cattolico nella sua vita di fede e alle coppie dei matrimoni misti per la loro preparazione alle nozze, durante

ne dell'obbedienza dovuta alla Chiesa cattolica ed alla sfera di competenza che è propria dell'autorità ecclesiastica. Da ciò si comprende che solo quando sarà ricomposta l'unità dei cristiani, si potranno risolvere completamente tali difficili questioni» (ivi).

¹⁰ Ivi, n. 11. La legge generale applicabile alle coppie cattolico-riformate era la norma contenuta in DE 1967-1970, 55.

¹¹ Cfr. Esort. ap. circa i compiti della famiglia cristiana nel modo di oggi *Familiaris consortio*, 22 novembre 1981, «AAS», 74 (1982), pp. 81-191 (FC). Anche se non è indicato nel titolo si tratta di un documento "postsinodale", successivo alla V Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi del 1980.

¹² Ivi, n. 78. Sia l'Istruzione che la Nota citate ribadiscono le indicazioni contenute in DE 1967-1970, p. 55, che nel frattempo erano state oggetto di interpretazioni errate. Cfr. A. S. SÁNCHEZ-GIL, *La comunicatio in sacramentis con i fedeli riformati...*, cit., pp. 408-410.

¹³ Cfr. DE 1993, 143-160.

¹⁴ Ivi, 144.

la celebrazione sacramentale e per la vita comune che ne consegue». ¹⁵ Poi, a proposito dell'eventuale celebrazione del matrimonio misto tra battezzati durante la Messa, si ripete la disposizione di seguire, riguardo alla condivisione della comunione eucaristica, le norme generali:

Poiché possono presentarsi problemi riguardanti la condivisione eucaristica, a causa della presenza di testimoni o di invitati non cattolici, un matrimonio misto, celebrato secondo la forma cattolica, ha generalmente luogo al di fuori della liturgia eucaristica. Tuttavia, per una giusta causa, il Vescovo diocesano può permettere la celebrazione dell'Eucaristia (nota 151: *Ordo celebrandi Matrimonium*, n. 8). In quest'ultimo caso, la decisione di ammettere o no la parte non cattolica del matrimonio alla comunione eucaristica va presa in conformità alle norme generali esistenti in materia, tanto per i cristiani orientali (nota 152: Cfr. *supra*, n. 125) quanto per gli altri cristiani (nota 153: Cfr. *supra*, nn. 129-131), e tenendo conto di questa situazione particolare, che cioè ricevono il sacramento del matrimonio cristiano due cristiani battezzati. ¹⁶

Di seguito si aggiunge una nuova disposizione di portata ancora più generale in cui viene sottolineata sia l'eccezionalità sia l'obbligo – «in ogni caso», si dice – di osservare le norme generali:

Sebbene gli sposi di un matrimonio misto abbiano in comune i sacramenti del battesimo e del matrimonio, la condivisione dell'Eucaristia non può essere che eccezionale e, in ogni caso, vanno osservate le disposizioni indicate qui sopra, riguardanti l'ammissione di un cristiano non cattolico alla comunione eucaristica (nota 154: Cfr. *supra*, nn. 125, 130 e 131), e così pure quelle concernenti la partecipazione di un cattolico alla comunione eucaristica in un'altra Chiesa (nota 155: Cfr. *supra*, n. 132). ¹⁷

4. *L'Esort. ap. postsinodale 'Amoris laetitia' (2016)*

Come è stato accennato le stesse disposizioni sono state ribadite in AL, nell'unico paragrafo dedicato alle coppie miste, che è utile riportare per intero:

Le problematiche relative ai matrimoni misti richiedono una specifica attenzione. I matrimoni tra cattolici e altri battezzati “presentano, pur nella loro particolare fisionomia, numerosi elementi che è bene valorizzare e sviluppare, sia per il loro intrinseco valore, sia per l'apporto che possono dare al movimento ecumenico”. A tal fine “va ricercata [...] una cordiale collaborazione tra il ministro cattolico e quello non cattolico, fin dal tempo della preparazione al matrimonio e delle nozze” (FC, n. 78). Circa la condivisione eucaristica si ricorda che “la decisione di ammettere o no la parte non cattolica del matrimonio alla comunione eucaristica va presa in conformità alle norme generali esistenti in materia, tanto per i cristiani orientali quanto per gli altri cristiani, e tenendo conto di questa situazione particolare, che cioè

¹⁵ Ivi, 146.

¹⁶ Ivi, 159.

¹⁷ Ivi, 160.

ricevono il sacramento del matrimonio cristiano due cristiani battezzati. Sebbene gli sposi di un matrimonio misto abbiano in comune i sacramenti del battesimo e del matrimonio, la condivisione dell'Eucaristia non può essere che eccezionale e, in ogni caso, vanno osservate le disposizioni indicate" (DE 1993, 159-160) (nota 271: *Relatio finalis* 2015, 72).¹⁸

Si tratta di un testo virgolettato, copia testuale del n. 72 della *Relatio finalis* del Sinodo dei Vescovi del 2015, segno che Francesco non ha ritenuto necessario introdurre indicazioni non elaborate dall'Assemblea sinodale. Va comunque segnalato che il testo è interamente costituito da citazioni testuali di FC e del DE 1993, nonostante non siano mancate nei lavori sinodali proposte di stabilire norme speciali sulla condivisione dell'Eucaristia nei matrimoni misti, che saranno esaminate di seguito.

III. LA CONDIVISIONE DELL'EUCARISTIA NEI MATRIMONI MISTI NEI LAVORI DEL SINODO DEI VESCOVI SULLA FAMIGLIA (2014-2015)

1. *Il Sinodo del 2014*

Pochi sono gli elementi utili sulla questione nei lavori della III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi sulla famiglia del 2014. Nell'*Instrumentum laboris*, pubblicato il 26 giugno 2014, si parla, infatti, solo in generale della necessità di uno specifico accompagnamento pastorale dei matrimoni misti;¹⁹ e, nella *Relatio Synodi* del 18 ottobre 2014, a conclusione dei lavori sinodali, la problematica dei matrimoni misti è considerata in modo generico, senza accenni alla condivisione dei sacramenti.²⁰

2. *La proposta dell'IFIN e l'Instrumentum laboris' del Sinodo del 2015*

È, invece, di notevole interesse per il nostro studio la proposta, elaborata dall'IFIN e inviata alla SGSV l'8 aprile 2015,²¹ in risposta alle due domande sui matrimoni misti che erano state inserite nel questionario aggiunto dalla

¹⁸ AL, 247.

¹⁹ Cfr. SEGRETERIA GENERALE DEL SINODO DEI VESCOVI (SGSV), *Instrumentum laboris* della III Assemblea Generale Straordinaria sul tema *Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione* (5-19 ottobre 2014), 26 giugno 2014, n. 154, in vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20140626_instrumentum-laboris-familia_it.html.

²⁰ Cfr. SGSV, *Relatio Synodi* al termine della III Assemblea Generale Straordinaria sul tema *Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione* (5-19 ottobre 2014), 18 ottobre 2014, nn. 7 e 54, in vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20141018_relatio-synodi-familia_it.html.

²¹ Cfr. *Sinodo sulla famiglia: Le famiglie interconfessionali rispondono*, «Il Regno-documenti», 20/2015, pp. 14-24. L'IFIN è descritta dal suo coordinatore come una «rete informale di famiglie interconfessionali a livello internazionale, che riunisce associazioni e gruppi di famiglie interconfessionali provenienti da diverse parti del mondo» (T. KNIÉPS-PORT LE ROI, *Famiglie interconfessionali: Anticipare l'unità possibile*, «Il Regno-attualità», 5/2015, pp. 305-307).

SGSV ai *Lineamenta* per la Assemblea Generale Ordinaria del 2015, pubblicati il 9 dicembre 2014.²²

La normativa attuale permette di dare risposte valide alle sfide poste dai matrimoni misti e da quelli interconfessionali? Occorre tenere conto di altri elementi?²³

L'articolata risposta dell'IFIN a tali domande può essere sintetizzata in tre punti. Nel primo si propone di dedicare alle famiglie miste una sezione specifica dell'*Instrumentum laboris*,²⁴ e di rivedere «la terminologia “matrimoni misti” quando si fa riferimento ai matrimoni misti tra cristiani battezzati». ²⁵ Nel secondo si propone che venga riconosciuta la peculiare vocazione e missione che le famiglie interconfessionali avrebbero nella Chiesa e nel mondo, consistente – secondo loro – nel promuovere l'unità dei cristiani e l'avvicinamento tra le Chiese, potendo diventare in virtù della loro condizione di Chiese domestiche «un segno visibile e profetico dell'unità a cui tutti i cristiani sono chiamati»²⁶. Nel terzo punto, poi, si propone che venga

²² Per decisione di Papa Francesco, i *Lineamenta* erano costituiti dalla *Relatio Synodi* del 2014 a cui fu «aggiunta una serie di domande per conoscere la recezione del documento e per sollecitare l'approfondimento del lavoro iniziato nel corso dell'Assemblea Straordinaria» (SGSV, *Lineamenta* per la XIV Assemblea Generale Ordinaria sul tema *La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo* [4-25 ottobre 2015], 9 dicembre 2014, Prefazione, in press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2014/12/09/0935/02013.html).

²³ Ivi, Domande per l'approfondimento e la ricezione della *Relatio Synodi*, n. 39.

²⁴ Cfr. IFIN, *Sinodo sulla famiglia: Le famiglie interconfessionali rispondono*, cit., p. 16.

²⁵ Ivi, p. 17. Secondo l'IFIN, “matrimoni misti” «è espressione ambigua, applicabile a diversi tipi di unione, compresi i matrimoni interrazziali e interreligiosi. Quando queste coppie si sono riunite in gruppi o in associazioni di mutuo sostegno hanno usato un'altra terminologia per identificarsi. Nelle regioni di lingua inglese, si autodefiniscono “interchurch families”; nelle regioni di lingua tedesca “konfessionsverbindende Familien”; nelle regioni di lingua francese, “foyers mixtes interconfessionnels”; e in Italia “famiglie miste interconfessionali” (ivi). Una richiesta simile fu presentata, senza successo, al Sinodo dei Vescovi del 1967 (cfr. A. MONTAN, *Matrimoni misti e problemi pastorali*, pp. 24-26). Sia la *Relatio Synodi* che AL hanno mantenuto la denominazione “matrimoni misti”.

²⁶ IFIN, *Sinodo sulla famiglia: Le famiglie interconfessionali rispondono*, cit., p. 19. Si tratta di una visione forse troppo ottimistica, che tiene conto degli aspetti eventualmente positivi, ma non di quelli sicuramente problematici. Secondo l'IFIN, le famiglie interconfessionali «nell'alleanza matrimoniale formano una Chiesa domestica; ma nel loro caso, questa Chiesa domestica si rapporta a due comunioni ecclesiali, ancorché separate. Così le famiglie interconfessionali incarnano l'unità cristiana. Semplicemente con la loro esistenza, le famiglie interconfessionali possono offrire un segno visibile di unità, e con il loro coinvolgimento nella vita di due Chiese possono aiutarle ad avvicinarsi» (ivi, p. 18). Appare, tuttavia, evidente il contrasto tra queste considerazioni e l'affermazione di Paolo VI sulle “moltissime difficoltà” inerenti ai matrimoni misti (vedi *supra* nota 9). Anche la considerazione delle famiglie interconfessionali come Chiese domestiche, che “incarnano l'unità cristiana”, presenta aspetti problematici sotto vari profili (ecclesiologici, sacramentali, canonici e pastorali) che non è possibile analizzare in questa sede.

offerta a queste famiglie una pastorale adeguata a tale peculiare vocazione, che dovrebbe includere “una regolare condivisione eucaristica”.²⁷ Un’affermazione perentoria, corredata da una serie di argomentazioni, che è utile esaminare perché costituiscono una sintesi delle ragioni addotte negli ultimi decenni per giustificare alcune prassi di condivisione dell’Eucaristia, anche nelle coppie cattolico-riformate, al di fuori – come lo stesso IFIN riconosce – delle situazioni eccezionali previste nella norma applicabile ai riformati.

Si parla, in concreto, del forte desiderio dei genitori di ricevere la comunione eucaristica quando il loro figlio riceve la prima comunione e del dolore o lo sconcerto dei figli nel vedere che entrambi i genitori non possono riceverla con loro.²⁸ Si sostiene la tesi dell’“unità della loro Chiesa domestica”, che contrasta con “lo scandalo delle Chiese divise”, con affermazioni e condotte commoventi, ma anomale e sconcertanti, che hanno come protagonisti bambini, figli di coppie miste, a cui si riconosce un valore esemplare e quasi magisteriale, alternativo, persino superiore, a quello dei Romani Pontefici.²⁹ Si offre una descrizione incompleta, per quanto riguarda i fedeli riformati, della normativa in vigore,³⁰ che è ritenuta comunque inadeguata, anche perché, secondo la loro esperienza, la prassi sarebbe molto diversa «da un paese all’altro, da una diocesi all’altra, da una parrocchia all’altra».³¹

²⁷ Cfr. *ivi*, p. 22.

²⁸ Cfr. *ivi*.

²⁹ «I genitori comprendono di non poter testimoniare ai figli ciò che di fatto vivono nell’unità della loro Chiesa domestica. Lo scandalo delle nostre Chiese divise si fa troppo evidente per i figli e può diventare una pietra d’inciampo. Essi cercano di spiegare la situazione meglio che possono. “Non penso sia una buona regola”, dice il figlio di una madre anglicana, “perché divide le famiglie”. Una coppia italiana è stata molto commossa dalla storia di un bambino francese così tediato dal fatto che la madre protestante non ricevesse la comunione con lui alla sua prima comunione da conservare una parte dell’ostia che aveva ricevuto per portarla alla madre perché la condividesse. Per vent’anni, quando la coppia italiana era a messa insieme, ha fatto “secondo l’insegnamento di quel bambino sconosciuto”. Storie di bambini che hanno spontaneamente diviso la loro ostia per dividerla con la madre arrivano da molti paesi e continenti» (*ivi*).

³⁰ «Le famiglie interconfessionali sono grate che la condivisione eucaristica in via straordinaria sia ora riconosciuta come appropriata nel caso di alcune coppie e famiglie che “hanno in comune il sacramento del battesimo e del matrimonio”. Il coniuge battezzato può essere ammesso alla comunione quando c’è un reale bisogno e desiderio, una libera richiesta, una fede cattolica nell’eucaristia» (*ivi*).

³¹ *Ivi*. «Ad alcuni coniugi interconfessionali che esprimono il loro bisogno spirituale e il desiderio di condivisione eucaristica viene ancora detto che non è possibile. Altri, con loro grande gioia, sono ammessi alla comunione con regolarità. Ad altri ancora viene detto che possono essere ammessi solo in rare circostanze, ma che alcune circostanze non sono abbastanza “straordinarie”» (*ivi*). Una “cattiva testimonianza” – si afferma in tono di rimprovero – che provoca sconcerto nelle famiglie interconfessionali: «Questo può essere una reale causa di scandalo in alcune comunità. Permessi ufficiali e non ufficiali sono concessi a tutti i livelli e vengono prese decisioni su cui non si può discutere. Questa è una cattiva testimonianza. Le famiglie interconfessionali spesso fanno fatica a parlare apertamente delle loro

Si espongono le diverse reazioni e le differenti attese delle famiglie interconfessionali, secondo le loro diverse sensibilità: alcune ritengono un “peso schiacciante” poter condividere la comunione solo in rare occasioni; altre “soffrono” perché non possono farlo apertamente; alcune “non hanno il desiderio” di condividere la comunione eucaristica; altre “sentono il bisogno urgente” di una condivisione eucaristica regolare.³² Si propone che venga riconosciuto il «bisogno di una condivisione eucaristica regolare in quelle famiglie interconfessionali che la desiderano profondamente»,³³ e si conclude con la seguente richiesta:

Le famiglie interconfessionali chiedono venga esplicitamente dichiarato che ai coniugi interconfessionali che esprimono un reale bisogno e desiderio della condivisione eucaristica, e che corrispondono ai criteri di ammissione, sia permesso di ricevere regolarmente la comunione insieme al coniuge cattolico, ogni volta in cui sono a messa insieme.³⁴

Non è di mia competenza un’analisi teologica dei presupposti di una tale petizione – in cui peraltro i sacramenti della penitenza e dell’unzione degli infermi sono completamente ignorati – e delle conseguenze sul piano ecclesiologicalo di una risposta affermativa da parte del magistero della Chiesa.³⁵

esperienze, per paura di compromettere altri. Sentono che devono proteggere i sacerdoti, la cui preoccupazione pastorale li porta a volte ad andare oltre le regole, almeno per come sono interpretate dove vivono» (ivi, pp. 22-23).

³² Cfr. ivi, p. 23.

³³ «Il matrimonio cristiano non è una successione di occasioni speciali, ma un impegno continuo e quotidiano a diventare sempre più pienamente una comunità intima di vita e di amore, una Chiesa domestica. La condivisione eucaristica straordinaria è necessaria durante tutto il matrimonio interconfessionale, per sostenere questa comunione in Cristo, per esprimerla e approfondirla. Come una coppia interconfessionale ha espresso: “L’eucaristia è ciò che ci lega e ci rafforza come coppia e famiglia, e ci dà una forza nascosta per portare l’amore di Cristo nel nostro mondo bello, ma malato”. Riconoscere il bisogno di una condivisione eucaristica regolare in quelle famiglie interconfessionali che la desiderano profondamente sarebbe un chiaro segno dell’importanza che la Chiesa cattolica attribuisce all’alleanza matrimoniale e al sostegno del matrimonio e della vita familiare» (ivi).

³⁴ Ivi.

³⁵ Meriterebbe, ad esempio, un’analisi teologica approfondita l’attribuzione ai matrimoni misti della categoria di Chiesa domestica, dalla quale alcuni autori e alcuni Pastori ricavano la necessità della condivisione eucaristica, come se tali coppie avessero una propria consistenza ecclesiale e in esse l’unità dei cristiani fosse stata ormai raggiunta e solo mancasse la comune ricezione dell’Eucaristia per suggellarla. Cfr. G. RUYSSSEN, *I matrimoni misti e la comunione eucaristica*, «La Civiltà Cattolica», 159 (2008), IV, pp. 581-591; S. DEMEL, *Gemeinschaft zum Tisch des Herrn? Ein theologisch-rechtliches Plädoyer zur Konkretisierung der „anderen schweren Notwendigkeit“ des c. 844 § 4 CIC*, «Stimmen der Zeit», 221 (2003), pp. 663-676; M. WIJLENS, *Eucharistiegemeinschaft mit anderen Christen. Vom Verbot mit Ausnahmen zur Erlaubnis unter Bedingungen als Folge vertiefter ekklesiologischer Einsichten*, in *Ius quia iustum. Festschrift für Helmuth Pree zum 65. Geburtstag*, Herausgegeben von E. Güthoff, S. Haering, Berlin, Duncker & Humblot, 2015, pp. 625-649.

Sotto il profilo giuridico-canonico è tuttavia possibile avvertire una sorta di traslazione all'ambito ecclesiale di ciò che avviene da tempo in ambito secolare: la trasformazione dei "desideri" – alcuni legittimi, altri no – in "bisogni", che vengono poi tramutati in "diritti", riconosciuti prima da qualche giudice in casi particolari, poi dalla legge in generale.³⁶ Nella presente richiesta dell'IFIN, dal "desiderio" dei coniugi di condividere la comunione eucaristica in alcune occasioni si passa speditamente al "desiderio" di una condivisione regolare, definita poi un "bisogno urgente", da soddisfare "ogni volta in cui sono a messa insieme", che deve essere riconosciuto dalla norma.

Circa l'eco delle proposte dell'IFIN o di altri contributi simili nell'*Instrumentum laboris* elaborato dalla SGSV per il Sinodo del 2015,³⁷ si deve rilevare che alcune richieste sono state accolte; in particolare l'attitudine che i matrimoni misti potrebbero avere nel favorire lo spirito ecumenico tra le comunità cristiane che vivono nello stesso luogo. Non manca, tuttavia, un richiamo alle obiettive difficoltà che comportano,³⁸ e alla necessità di una attenzione pastorale che tenga conto delle loro potenzialità e delle loro problematiche, anche riguardo alla vita liturgica.³⁹ Circa la condivisione dell'Eucaristia, l'*Instrumentum laboris* non accenna alla proposta dell'IFIN, ma si fa eco di un altro suggerimento:

Alcuni suggeriscono che i matrimoni misti siano considerati tra i casi di "grave necessità" nei quali è possibile a battezzati fuori della piena comunione con la Chiesa cattolica, che condividono però con essa la fede circa l'Eucaristia, essere ammessi alla ricezione di tale sacramento in mancanza dei propri pastori (cfr. Giovanni Paolo II, Lett. enc. *Ecclesia de Eucharistia*, nn. 45-46; PCPUC, *Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme per l'ecumenismo*, nn. 122-128), tenendo conto anche dei criteri propri della comunità ecclesiale alla quale appartengono.⁴⁰

³⁶ Cfr. P. G. LIVERANI, *Diritti distorti. La legalizzazione dei desideri*, Milano, Ares, 2016.

³⁷ *Instrumentum laboris* della XIV Assemblea Generale Ordinaria sul tema *La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo* (4-25 ottobre 2015), 23 giugno 2015, in vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20150623_instrumentum-xiv-assembly_it.html.

³⁸ Nella prima parte, a proposito di "alcune sfide peculiari", si afferma ad esempio che «in questi matrimoni può esistere il pericolo del relativismo o dell'indifferenza» (ivi, n. 28).

³⁹ «I matrimoni misti e i matrimoni con disparità di culto presentano aspetti di criticità molteplici e di non facile soluzione, non tanto a livello normativo quanto a livello pastorale. Si vedano, ad esempio, la problematica dell'educazione religiosa dei figli; la partecipazione alla vita liturgica del coniuge, nel caso di matrimoni misti con battezzati di altre confessioni cristiane; la condivisione di esperienze spirituali con il coniuge appartenente ad altra religione o anche non credente in ricerca. Occorrerebbe, perciò, elaborare un codice di buona condotta, in modo che nessun coniuge sia d'ostacolo al cammino di fede dell'altro. Per questo, al fine di affrontare in modo costruttivo le diversità in ordine alla fede, è necessario rivolgere un'attenzione particolare alle persone che si uniscono in tali matrimoni, non solo nel periodo precedente alle nozze» (ivi, n. 127).

⁴⁰ Ivi, n. 128.

Una proposta indirizzata a far rientrare i matrimoni misti nella fattispecie prevista dalla norma e consentire che la parte non cattolica possa ricevere regolarmente l'Eucaristia,⁴¹ in cui, tuttavia, si dimentica che, secondo la norma, la “necessità”, oltre ad essere “grave”, deve essere “urgente”, e che, secondo le direttive magisteriali, la condivisione deve essere comunque “eccezionale”; due note – l’urgenza e l’eccezionalità – difficilmente riscontrabili in una situazione stabile come quella matrimoniale e nella proposta di una condivisione regolare. In ogni caso, è utile rilevare l’esistenza di una tale proposta, in quanto manifesta che i Padri sinodali si sono confrontati con tale suggerimento e hanno deciso di non prenderlo in considerazione nella *Relatio finalis*.

3. I lavori del Sinodo del 2015 e la sua ‘Relatio finalis’

Degli interventi dei singoli Padri sinodali sulla questione dei matrimoni misti e della loro condivisione dell'Eucaristia nei lavori del Sinodo del 2015 non sono disponibili dati ufficiali.⁴² Sono invece disponibili gli interventi in Aula dei Delegati fraterni,⁴³ tra i quali due pastori riformati che si sono riferiti espressamente alla condivisione eucaristica nelle famiglie miste: il Rev.do Ndanganeni Petrus Phaswana, Vescovo emerito della Chiesa Evangelica in Sudafrica, appartenente alla Federazione Luterana Mondiale, che si limitò ad accennare alla questione,⁴⁴ e il Rev. Dott. Robert K. Welsh, Presidente del Consiglio della *Christian Church (Disciples of Christ)*, degli Stati Uniti d’America, che fece una testimonianza carica di emotività davanti ai Padri sinodali e al Santo Padre, con la richiesta di poter ricevere la comunione insieme ai suoi parenti cattolici, in cui è tuttavia possibile rilevare un’inadeguata comprensione della ecclesiologia e della normativa della Chiesa cattolica.⁴⁵

⁴¹ In un successivo commento dell’IFIN a questo n. 128 dell’*Instrumentum laboris* si contesta una tale impostazione, chiamando in causa le diverse applicazioni della norma generale da parte di alcune Conferenze Episcopali, di cui ci occuperemo nel paragrafo iv. Cfr. IFIN, *Le famiglie interconfessionali e l’Instrumentum laboris*, 9 settembre 2015, in www.lindicedelsinodo.it/2015/09/le-famiglie-interconfessionali-e.html.

⁴² Come è noto, la politica informativa stabilita personalmente da Francesco per i lavori del Sinodo dei Vescovi sulla famiglia prevedeva che i Padri sinodali consegnassero in anticipo i loro interventi alla SGSV, con il divieto di pubblicarli. Nelle conferenze stampa organizzate quotidianamente dalla SGSV era offerta una sintesi delle questioni trattate, senza indicare però i nomi dei Padri sinodali intervenuti.

⁴³ Al contrario dei Sinodi dei Vescovi celebrati nei pontificati precedenti, nemmeno una sintesi degli interventi dei Padri sinodali è stata pubblicata, neanche dopo lo svolgimento del Sinodo. Gli interventi degli Uditori e dei Delegati fraterni, invece, sono stati pubblicati completi dalla Sala Stampa della Santa Sede.

⁴⁴ Cfr. *12^a Congregazione generale: Audizione dei Delegati fraterni*, 16 ottobre 2015, in press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/10/16/0789/01720.html.

⁴⁵ È utile riprendere i passaggi più significativi: «*And a third reflection (on a very personal*

Per quanto riguarda le relazioni dei Circoli minori sull'*Instrumentum laboris*, si riscontrano due indicazioni sui matrimoni misti:⁴⁶ il suggerimento di uno dei Circoli italiani di «trovare una collocazione più idonea ai paragrafi che riguardano matrimoni misti e con disparità di culto»;⁴⁷ e una proposta del Circolo tedesco che è utile riportare per intero:

Proponiamo un'integrazione relativa ai *matrimoni interconfessionali*: per quanto riguarda il tema del matrimonio interconfessionale, devono essere menzionati soprattutto gli aspetti positivi e la particolare vocazione di tale matrimonio, poiché i cristiani non cattolici non sono affatto al di fuori dell'*unica* Chiesa, bensì ne fanno parte per mezzo del battesimo e di una certa, benché incompleta, comunione (cfr. UR, 3). Anche il matrimonio interconfessionale va visto come Chiesa domestica e ha una vocazione e una missione specifica, che consiste nello scambio dei doni nell'ecumenismo della vita.⁴⁸

Anche se non ci sono accenni espliciti alla condivisione eucaristica, sono rilevanti alcune coincidenze, nella terminologia e nell'impostazione, con le proposte dell'IFIN. Va comunque detto che tale proposta non è stata accolta nella *Relatio finalis* approvata dai Padri sinodali,⁴⁹ in cui accanto alle eventua-

level): My wife is Roman Catholic; my daughter has become Roman Catholic through her marriage to a life-long Roman Catholic; and I have now three beautiful grandchildren – all baptized within the Catholic Church. My oldest grandson (Trace), now 14 years old, frequently serves as an altar boy. He loves the church; he loves the Mass, and especially helping during the celebration of the Eucharist. My regret continues to be that, when I attend Mass with my grandson, I am not allowed to partake of the Eucharist. It's personal, and it's painful. Coming from my background as a Disciples of Christ and as a life-long ecumenist, I not only experience being excluded from my own personal family; but, also experience exclusion from the family of the church: the one, holy, catholic and apostolic church that we all confess. But, it's not just about me. Surely not! I also believe this pain is deeply felt by hundreds of thousands of persons around the world who long to experience our unity in Christ as one family gathering and sharing in the one Eucharist. Indeed, I believe the world itself is waiting, and longing, for such a sign of God's reconciliation, and healing, and peace. Holy Father, as part of the "Holy Year of Mercy" that you have proclaimed, I hope that you might offer a concrete, "real-life" sign of hope and healing that would be both pastoral and evangelical: where all Christians would be welcomed to share in the one Eucharist. This Holy Year of Mercy could thus be the occasion to act upon the volumes of emerging theological agreements that have been produced through ecumenical dialogue and encounter over the years since the Second Vatican Council: celebrating the family, gathered together, at one Table as brothers and sisters in Christ» (ivi).

⁴⁶ Grazie ad un cambiamento della politica informativa seguita fino a quel momento, furono pubblicati dalla Sala Stampa della Santa Sede le relazioni dei Circoli minori: cfr. 14^a Congregazione generale: *Relazioni dei Circoli minori sulla terza parte dell'Instrumentum laboris*, 21 ottobre 2015, in press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/10/21/0803/01782.html.

⁴⁷ *Relatio - Circulus Italicus "B"*, in ivi.

⁴⁸ *Relatio - Circulus Germanicus*, in ivi. La traduzione è mia.

⁴⁹ *Relatio finalis* del Sinodo dei Vescovi al Santo Padre Francesco al termine della XIV Assemblea Generale Ordinaria sul tema "La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo" (4-25 ottobre 2015), 24 ottobre 2015, in press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/10/24/0816/01825.html.

li potenzialità non si nascondevano le difficoltà ed i pericoli che i matrimoni misti comportano. In effetti, nella sezione dedicata a “alcune sfide peculiari”, la *Relatio finalis* afferma:

Nei paesi in cui la presenza della Chiesa cattolica è minoritaria sono numerosi i matrimoni misti e di disparità di culto, con tutte le difficoltà che essi comportano riguardo alla configurazione giuridica, al Battesimo, all'educazione dei figli e al reciproco rispetto dal punto di vista della diversità della fede. In questi matrimoni può esistere il pericolo del relativismo o dell'indifferenza, ma vi può essere anche la possibilità di favorire lo spirito ecumenico e il dialogo interreligioso in un'armoniosa convivenza di comunità che vivono nello stesso luogo.⁵⁰

E lo stesso si segnala, ancora più chiaramente, nella sezione dedicata alle famiglie in “situazioni complesse”:

I matrimoni misti e i matrimoni con disparità di culto presentano aspetti di potenzialità feconde e di criticità molteplici di non facile soluzione, più a livello pastorale che normativo, quali l'educazione religiosa dei figli, la partecipazione alla vita liturgica del coniuge, la condivisione dell'esperienza spirituale.⁵¹

Tuttavia, si deve osservare che, nonostante questi nn. 25 e 74 della *Relatio finalis* avessero una certa originalità e rappresentassero il sentire dei Padri sinodali, non sono stati inseriti in AL. È stato invece inserito il n. 72, riprodotto letteralmente in AL, 247,⁵² che è quindi rimasto alla fine l'unico paragrafo dedicato ai matrimoni misti. In esso, Papa Francesco ribadisce la direttiva magisteriale precedente di seguire le norme generali in materia. Una dichiarazione precisa e chiara, che contrasta con l'oggettiva indeterminazione della risposta data dal Santo Padre il 15 novembre 2015, poche settimane dopo la conclusione del Sinodo, ad una domanda di una signora evangelica, circa la possibilità di ricevere la comunione eucaristica insieme a suo marito cattolico. Tale risposta, pronunciata a braccio e poi trascritta e pubblicata dalla Sala Stampa della Santa Sede,⁵³ fece pensare che il Papa non volesse tener conto delle precedenti disposizioni, sollevando all'epoca sorpresa nella dottrina teologica e canonica e nella pubblica opinione. Dal tenore del n. 247 di AL risulta invece che Papa Francesco, con i Padri sinodali, ritiene che non si devono stabilire norme speciali in materia per le coppie miste.

Si tratta comunque di una disposizione che rischia di rimanere inefficace – come è avvenuto in passato – se rimangono operative alcune prassi nei

⁵⁰ *Relatio finalis*, 25. Nelle votazioni dei 265 Padri sinodali presenti, questo numero ottenne 242 sì, 15 no e 9 astensioni.

⁵¹ *Relatio finalis*, 74. Questo numero ottenne 223 sì, 36 no e 6 astensioni.

⁵² Vedi *supra* nota 18. Il n. 72 ottenne 229 sì, 29 no e 7 astensioni.

⁵³ Per la trascrizione della domanda della signora e della risposta del Papa, cfr. w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/november/documents/papa-francesco_20151115_chiesa-evangelica-luterana.html. Per il video, cfr. [youtube.com/watch?v=NiKC19pgc-o](https://www.youtube.com/watch?v=NiKC19pgc-o).

confronti dei matrimoni misti, avvallate in alcuni luoghi da indicazioni emanate da Conferenze Episcopali o da singoli Vescovi che consentono la condivisione eucaristica in circostanze significative della loro vita familiare, che per logica non possono essere considerate situazioni eccezionali di pressante (o urgente) grave necessità.

IV. LO SVUOTAMENTO DELLA NORMA GENERALE IN ALCUNE PRASSI DI CONDIVISIONE DELL'EUCARISTIA NEI MATRIMONI MISTI CATTOLICO-RIFORMATI

Nel precedente studio sulla *communicatio in sacramentis* con i fedeli riformati sono stati esaminati gli interventi della Santa Sede, dal 1968 al 1973, indirizzati a promuovere una retta interpretazione del n. 55 del DE 1967-1970 e impedire che, al posto di una retta *communicatio in sacramentis* nei casi "eccezionali" previsti di pericolo di morte o di altra urgente necessità, si instaurasse una pratica d'intercomunione "regolare", che doveva essere evitata.⁵⁴ Ora si deve aggiungere che la maggior parte dei casi d'intercomunione, più o meno regolare, che la Santa Sede cercava di rimuovere erano casi di condivisione eucaristica in matrimoni misti cattolico-riformati fuori dai casi previsti, sulla base della considerazione di alcuni momenti significativi della vita familiare come situazioni di "bisogno spirituale", assimilato nella pratica all'"urgente necessità" di cui parlava il n. 55.⁵⁵

Si è prima accennato alla persistenza di prassi di questo genere, anche dopo i successivi interventi della Santa Sede, testimoniate dall'IFIN. Ma la prova più sicura della diffusione di questo fenomeno sono le indicazioni elaborate da alcune Conferenze Episcopali sulla condivisione eucaristica nei matrimoni misti, che saranno esaminate di seguito. Indicazioni che, in diversi casi non consta abbiamo ottenuto la previa *recognitio* della Santa Sede (cfr. can.

⁵⁴ Cfr. A. S. SÁNCHEZ-GIL, *La communicatio in sacramentis con i fedeli riformati...*, cit., pp. 406-411. Si deve ricordare che il n. 55 del DE 1967-1970 usava le espressioni «*in periculo mortis vel in urgente necessitate (in persecutione, in carceribus)*» e «*in aliis casibus huiusmodi urgentis necessitatis*». Per evitare interpretazioni estensive, il Presidente del Segretariato per l'Unità dei Cristiani, dichiarò che dovevano essere casi "eccezionali", simili a quelli accennati (cfr. A. BEA, *Nota circa l'applicazione del Direttorio ecumenico*, 6 ottobre 1968, n. 5, in EV 2, n. 1248*). Finalmente, nel riformulare la norma nei Codici canonici, alla nota dell'"urgenza", è stata aggiunta la nota della "gravità": «*alia urgeat gravis necessitas*» (can. 844 § 4 CIC), «*alia urget gravis necessitas*» (can. 671 § 4 CCEO). Anche il DE 1993 parla di «*situations de grave et pressante nécessité*» (DE 1993, 130) e «*de façon exceptionnelle*» (ivi, 129).

⁵⁵ Cfr. L. LORUSSO, *La "communicatio in sacris" relativa all'Eucaristia...*, cit., pp. 222-228. L'A. riporta casi di "ospitalità eucaristica" in atto in diverse nazioni (Paesi Bassi, Francia, Svizzera, Germania, Sudafrica, Regno Unito, Irlanda e Canada) e diocesi (Strasburgo, Basilea, Rockhampton e Vienna). Cfr. anche CH. SCHMITT, *Kommunion trotz Trennung*, cit., pp. 207-252 e G. RUYSSSEN, *Verso l'unità: il cammino ecumenico...*, cit., pp. 147-149.

455 CIC), e sembrano “doppiamente contrarie” alla disciplina ecclesiastica: contrarie, da un lato, alla direttiva magisteriale di seguire nei confronti dei matrimoni misti le norme generali; contrarie, dall’altro, alla norma applicabile ai riformati che non prevede la *communicatio in sacramentis* con loro se non eccezionalmente, in pericolo di morte o se, a giudizio dell’autorità episcopale, incomba (o urga) altra grave necessità.⁵⁶

1. *Le indicazioni di alcune Conferenze Episcopali sulla condivisione dell’Eucaristia nei matrimoni misti (1998-2000)*

Ci riferiamo in concreto alle indicazioni sulla condivisione dell’Eucaristia nei matrimoni misti pubblicate, negli anni 1998-2000, dalle Conferenze Episcopali d’Inghilterra e Galles, d’Irlanda e di Scozia, dell’Africa Meridionale, del Canada e dell’India:

1) Nel documento *One bread one body* pubblicato nel 1998 dalle Conferenze Episcopali d’Inghilterra e Galles, d’Irlanda e di Scozia,⁵⁷ nella sezione *Sacramental sharing with Christian from other Churches and ecclesial communities*, si ricorda la norma generale riguardante i riformati, ma la si ritiene applicabile anche in «occasioni uniche di gioia o di dolore nella vita di una famiglia o di un individuo»,⁵⁸ che secondo logica non possono essere considerate urgenti e gravi necessità, simili a persecuzione o prigionia:

What do we mean by a ‘unique occasion’ in the life of a family or an individual? We are thinking of an occasion which of his nature is unrepeatable, a ‘one-off’ situation at a given moment which will not come again. This may well be associated with the most significant moments of a person’s life, for example, at the moments of Christian initia-

⁵⁶ Secondo il can 844 § 4 CIC, il giudizio sulla presenza di una urgente e grave necessità, diversa dal pericolo di morte ma in qualche modo simile a questo, compete al Vescovo diocesano o alla Conferenza Episcopale: «*iudicio Episcopi dioecesiani aut Episcoporum conferentiae, alia urgeat gravis necessitas*». Sono loro dunque le autorità competenti a “giudicare” se si verifica, in ambito diocesano o nazionale, una situazione di emergenza di questo genere. Esula tuttavia dalla loro competenza “dichiarare” o “stabilire”, *ad casum* o in generale, che possa essere ritenuta tale una qualunque situazione di “bisogno” che non abbia contemporaneamente le note della gravità e dell’urgenza.

⁵⁷ CATHOLIC BISHOPS’ CONFERENCES OF ENGLAND AND WALES, IRELAND AND SCOTLAND, *One bread one body. A teaching document on the Eucharist in the life of the Church, and the establishment of general norms on sacramental sharing*, 6 giugno 1998, in CH. SCHMITT, *Kommunion trotz Trennung...*, cit., pp. 256-265. Come segnala Schmitt, non è chiaro se si tratta di una legge o di un decreto generale, né se si è ottenuta la *recognitio* della Santa Sede (cfr. *ivi*, p. 218, nota 831).

⁵⁸ «*Admission to holy Communion and to the sacraments of Reconciliation and Anointing of the Sick may be given to baptised Christian of other faith communities if there is a danger of death, or if there is some other grave and pressing need. This may at time include those who ask to receive them on a unique occasion for joy or for sorrow in the life of a family or an individual*» (*One bread one body*, n. 106).

tion (Baptism, Confirmation, First Communion), Marriage, Ordination and death.⁵⁹ (...) What might be meant by 'other unique occasions for joy or sorrow in the life of a family or an individual' (...) Request to be admitted to Holy Communion may come from the parent of a child to be baptised during Mass, or receiving First Holy Communion or Confirmation; the parent or wife of someone being ordained; the intimate family of the deceased at a Funeral Mass.⁶⁰

2) Nella prima edizione del Direttorio per l'ecumenismo pubblicato nel 1998 dalla Conferenza dei Vescovi cattolici dell'Africa Meridionale (Sudafrica, Swaziland, Botswana e Namibia),⁶¹ si conteneva la seguente peculiare interpretazione di "situazione unica", che ricorrerebbe "ogni volta" che gli sposi partecipino insieme alla Santa Messa:

*A unique situation exists as regards spouses of a mixed marriage who attend Mass together in a Catholic Church. The uniqueness consists in the fact that their baptismal unity in Christ has been still further sealed by the sacramentality of their marriage bond. Hence both may experience a real need to express that unity by receiving Holy Communion whenever they attend Mass together. If such couples attend Mass together only infrequently, then they may both receive communion in those occasions, provided that it is the spontaneous desire of the non-Catholic partner to do so. In cases where both parties attend Mass together virtually every Sunday, then the non-Catholic party may approach the local Ordinary through the parish priest for permission to receive Communion every time he or she attend Mass with his or her spouse.*⁶²

3) Nelle linee guida per la condivisione dell'Eucaristia pubblicate nel 1999 dalla Conferenza Episcopale del Canada⁶³, nel paragrafo intitolato *Policy on cases of serious need in which the sacraments of Penance, Eucharist and Anointing of the Sick may be administered to Anglicans and baptised protestant Christians*, si parla di "seria necessità spirituale" in "occasioni speciali" nei seguenti termini:

An Anglican or Protestant party in a mixed marriage who has a serious spiritual need for the Eucharist may receive Communion on special occasions, such as principal anniversaries, funerals of family member, on Christmas and Easter if the family attends Mass together, and other occasions of ecclesial or familial significance. When, in exceptional circumstances a mixed marriage is celebrated at the Eucharist, the Anglican or Protestant party to the mar-

⁵⁹ Ivi, n. 109.

⁶⁰ Ivi, n. 112.

⁶¹ SOUTHERN AFRICAN CATHOLIC BISHOPS' CONFERENCE, *Directory on Ecumenism for Southern Africa*, 26 febbraio 1998, in CH. SCHMITT, *Kommunion trotz Trennung...*, cit., pp. 275-278.

⁶² Ivi, 6.5.3.2. Queste indicazioni furono successivamente eliminate, dopo lo scandalo provocato dalla ricezione della comunione eucaristica da parte del presidente Clinton durante una visita in Sudafrica nel marzo 1998, e le successive conversazioni con il PCPUC. Né in questa versione del direttorio, né in quella successiva del 2000, si accenna ad una eventuale *recognitio* della Santa Sede. Cfr. CH. SCHMITT, *Kommunion trotz Trennung...*, cit., p. 228, nota 864.

⁶³ CONFERENCE OF CATHOLIC CANADIAN BISHOPS, *Guidelines for Eucharistic Sharing in Canada*, in CH. SCHMITT, *Kommunion trotz Trennung...*, cit., pp. 265-266.

riage who has a serious spiritual need for the Eucharist may receive Holy Communion at the wedding Mass. The Anglican or Protestant party may also receive the sacrament of Penance from a Catholic minister before receiving Communion on the same occasions.⁶⁴

4) Nelle linee guide per l'ecumenismo pubblicate nel 2000 dalla Conferenza Episcopale dell'India,⁶⁵ nel paragrafo intitolato *Admission to communion for spouse, family and friend: spiritual strength and joy*, si ammette la cosiddetta "ospitalità eucaristica" dei parenti e degli amici nella celebrazione di un matrimonio misto durante la Messa, perché – si afferma, come se fosse una ragione plausibile – «negarla sarebbe davvero motivo di sorpresa e persino di scandalo»:

*Where the other partner belongs to one of the Churches derived from the Reformation, if she or he manifests a real faith in the Eucharist and in the presence of the Lord in it, and is properly disposed, the momentous importance of the wedding day for the parties concerned is a sufficient reason to grant by way of exception the sharing of communion with the believing Christian who asks for it. When there is a reasonable assurance that other members of the family and close friends who attend the wedding ceremonies also have a similar faith in the Eucharist, the Eucharistic hospitality could also be extended to them, for their greater spiritual joy in such an auspicious occasion. To deny it would indeed cause surprise and even be a scandal.*⁶⁶

5) Nella seconda edizione del direttorio sull'ecumenismo pubblicata nel 2000 dalla Conferenza dei Vescovi cattolici dell'Africa Meridionale (Sudafrica, Swaziland, Botswana e Namibia),⁶⁷ si ripete la peculiare interpretazione di "situazione unica", che ricorrerebbe "ogni volta" che accompagnino la famiglia alla Santa Messa:

A unique situation exist as regards spouses of a mixed marriage who attend Mass together in a Catholic Church. The uniqueness consists in the fact that their baptismal unity in Christ has been still further sealed by the sacramentality of their marriage bond, a bond that of its

⁶⁴ Ivi, n. 2. Da rilevare l'opportuno riferimento alla "possibilità" di ricevere il sacramento della penitenza, anche se sarebbe stato preferibile, sia dal punto di vista teologico che pastorale, parlare di "convenienza".

⁶⁵ CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS OF INDIA, *Guidelines for Ecumenism*, in CH. SCHMITT, *Kommunion trotz Trennung...*, cit., pp. 253-256. In precedenza, la Conferenza Episcopale dell'India aveva approvato nel 1986 e poi promulgato, dopo aver ottenuto la *recognitio* della Santa Sede nel 1994, la seguente indicazione circa il can. 844 § 4 CIC: «*The Episcopal Conference leaves it to the diocesan Bishops to decide, keeping in mind Church legislation in the matter, in which circumstances there is grave and pressing need sufficient to permit Catholic ministers to administer the sacraments of Penance, the Eucharist and the Anointing of the Sick to Christians not in full communion with the Catholic Church, and who are not member of the Eastern Churches*» (IDEM, *Complementary Legislations to the Code of Canon Law*, Karnataka, 1995, p. 6). Nulla si dice, invece, nelle linee guida del 2000 circa l'ottenimento della *recognitio* della Santa Sede.

⁶⁶ *Guidelines for Ecumenism*, n. 66.

⁶⁷ SOUTHERN AFRICAN CATHOLIC BISHOPS' CONFERENCE, *Directory on Ecumenism for Southern Africa*, gennaio 2000, in CH. SCHMITT, *Kommunion trotz Trennung...*, cit., pp. 270-275.

very nature seek to be expressed and deepened by the unity of the couple at the Eucharistic table. Hence a spouse in such a marriage, now commonly called an interchurch marriage, could well experience a serious spiritual need to receive Holy Communion on occasions when he or she accompanies the family to a Catholic Mass. Requests for this kind of Eucharistic hospitality should be referred by the parish priest to the local Ordinary.⁶⁸

2. Il testo reso noto dal Consiglio Permanente della DBK (2018)

Nella stessa linea dei documenti appena citati si colloca un lungo testo, intitolato *Guida orientativa. «Camminare con Cristo – Sulle orme dell'unità»*. *Matrimoni interconfessionali e partecipazione comune all'Eucaristia*,⁶⁹ elaborato nel seno della DBK e, dopo un travagliato percorso,⁷⁰ reso noto a uso dei Ve-

⁶⁸ Ivi, n. 7.12-13.

⁶⁹ *Orientierungshilfe. «Mit Christus gehen – Der Einheit auf der Spur»*. *Konfessionsverbindende Ehen und gemeinsame Teilnahme an der Eucharistie*, 20 febbraio 2018, in dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/dossiers_2018/08-Orientierungshilfe-Kommunion.pdf. Originale tedesco; versione italiana in «Il Regno-documenti», 15/2018, pp. 479-491.

⁷⁰ Sottoposto a votazione nell'Assemblea Generale della DBK il 20 febbraio 2018, il testo ottenne il voto favorevole di più di tre quarti dei 70 Vescovi presenti e il voto negativo di 13 Vescovi, dei quali 7 Vescovi diocesani. Ritenendo che una questione così centrale per la fede e l'unità della Chiesa non potesse essere risolta da una Conferenza Episcopale, i 7 Vescovi diocesani che avevano votato contro sottoposero il 22 marzo i loro dubbi ai tre Dicasteri della Santa Sede competenti: la Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF), il PCPUC e il Pontificio Consiglio dei Testi Legislativi (PCTL). La CDF, con una lettera del Prefetto, Cardinale Ladaria, dell'11 aprile, trasmise al Presidente della DBK, Cardinale Marx, e ai Vescovi coinvolti che il Papa non considerava per il momento appropriata la pubblicazione del testo e aveva deciso di convocare un incontro in Vaticano per esaminare la questione tra membri della DBK e rappresentanti della Curia Romana. Dopo la riunione, svoltasi il 3 maggio, la CDF, con una lettera del Prefetto del 25 maggio, controfirmata dal Papa (manoscritto: «F 25-5-18»), notificò al Presidente della DBK e agli altri partecipanti che l'11 maggio aveva informato il Papa dei contenuti della riunione e che il 24 maggio si era di nuovo intrattenuto con lui sulla questione. Rendeva anche noto che il Santo Padre era «giunto alla conclusione che il documento non è maturo per la pubblicazione. I motivi essenziali di questa decisione possono essere riassunti come segue: a) La questione dell'ammissione alla comunione di cristiani evangelici in matrimoni interconfessionali è un tema che tocca la fede della Chiesa e ha una rilevanza per la Chiesa universale. b) Tale questione ha degli effetti sui rapporti ecumenici con altre Chiese e Comunità ecclesiali, che non sono da sottovalutare. c) Il tema riguarda il Diritto della Chiesa, soprattutto l'interpretazione del can. 844 CIC. Poiché a riguardo in alcuni settori della Chiesa ci sono delle questioni aperte, i competenti dicasteri della Santa Sede sono già stati incaricati di produrre una tempestiva chiarificazione di tali questioni a livello di Chiesa universale. In particolare appare opportuno lasciare al Vescovo diocesano il giudizio sull'esistenza di un'«urgente grave necessità»» (dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/dossiers_2018/05-Dokument-Brief-Kongregation-Glaubenslehre-25.05.2018.pdf). Nonostante ciò, il Cardinale Marx rese pubblica una sua nota del 12 giugno, controfirmata dal Papa (manoscritto: «F 12-6-18»), in cui attestava che in un colloquio tenutosi l'11 giugno il Santo Padre gli aveva detto che non voleva che il testo fosse pubblicato come documento della DBK, perché la questione aveva una dimensione universale; che sia i Dicasteri competenti sia la DBK dovevano

scovi diocesani il 27 giugno 2018 in internet, con una Dichiarazione del Consiglio Permanente della DBK in cui se afferma:

Sottolineiamo che la comunione eucaristica e la comunione ecclesiale sono inseparabilmente legate. Ci stiamo impegnando per trovare un aiuto spirituale per l'esame di coscienza in singoli casi di accompagnamento spirituale di coniugi interconfessionali, che sentono un bisogno spirituale serio di ricevere l'Eucarestia.⁷¹

E si rende altresì noto che:

Il Presidente della DKB ha informato il Consiglio Permanente sui colloqui avuti a Roma. In un incontro con Papa Francesco ha potuto chiarire che

- la lettera della CDF del 25 maggio 2018 fornisce indicazioni e un quadro di interpretazione,
- il testo non è un documento della DKB, dato che contiene anche una dimensione universale,
- il testo come orientamento è nella responsabilità dei singoli Vescovi.

(...) Conformemente alla lettera della CDF, questa tematica dovrà essere ulteriormente approfondita. A questo scopo offriamo al Santo Padre e alla Curia Romana la nostra collaborazione. Ci sarà occasione di riprendere questo tema nell'Assemblea Generale d'autunno della DBK nel settembre 2018.⁷²

La lunghezza del testo rende impossibile la sua analisi in questa sede.⁷³ Secondo la Lettera della CDF del 25 maggio, controfirmata da Francesco, il Santo Padre in un primo momento lo ha giudicato «non maturo per la pub-

continua a lavorare sulla questione; e che il testo poteva comunque essere adoperato dai Vescovi come guida orientativa e testo di lavoro e, a questo scopo, essere anche reso noto (dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/dossiers_2018/06-Dokument-Note-Vorsitzender-an-den-Heiligen-Vater-vom-12.06.2018.pdf).

⁷¹ STÄNDIGER RAT DER DBK, *Pastorale Handreichung zur Frage konfessionsverbindender Ehen und gemeinsamer Teilnahme an der Eucharistie*, 27 giugno 2018, in dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse_2018/2018-107-Erklärung-des-Staendigen-Rates-zur-Frage-konfessionsverbindender-Ehen-und-gemeinsamer-Teilnahme-an-der-Eucharistie.pdf. Originale tedesco; versione italiana in dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse_2018/2018-107-ital-Consiglio-Permanente-Conferenza-Episcopale-Tedesca-sulla-questione-dei-matrimoni-interconfessionali.pdf. Da notare, nella prima dichiarazione, l'assenza di due importanti precisazioni – qui in corsivo – contenute in una simile affermazione del DE 1993: «la comunione eucaristica è inseparabilmente legata alla *piena* comunione ecclesiale e alla sua espressione visibile» (n. 129).

⁷² Ständiger Rat der DBK, *Pastorale Handreichung...*, cit.. Si deve aggiungere che dopo l'Assemblea Generale d'autunno, il Presidente della DBK si è limitato a dichiarare che «*gestire il testo della Guida orientativa è responsabilità dei singoli Vescovi*» (*Pressebericht anlässlich der Pressekonferenz zum Abschluss der Herbst-Vollversammlung der DBK am 27. September 2018 in Fulda*, n. 4, in dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse_2018/2018-154-Pressebericht-Herbst-VV.pdf).

⁷³ Da sottolineare la notevole sintonia del testo con le varie proposte presentate al Sinodo dei Vescovi dall'IFIN e da altri soggetti, che – come si è visto – i Padri sinodali e il Papa non hanno ritenuto opportuno prendere in considerazione.

blicazione». Successivamente, secondo la nota del Presidente della DBK, controfirmata da Francesco, ha ammesso che fosse “reso noto” come guida orientativa e testo di lavoro per i Vescovi. Di conseguenza, si tratta di un testo provvisorio, bisognoso di ulteriore studio e maturazione, in modo particolare in quei passaggi in cui, con una formulazione decisamente complicata e “sinuosa”,⁷⁴ il desiderio di una coppia mista di ricevere insieme la comunione viene configurato come una situazione di “grave bisogno spirituale” che rientrerebbe nella formula del can. 844 § 4 CIC. Ci riferiamo ai passaggi centrali dei nn. 17 e 18 del testo:

C'è un grave bisogno (*eine große Not*) quando la fede, che ha portato una donna e un uomo a donarsi l'un l'altro il sacramento del matrimonio e a riceverlo reciprocamente l'uno dall'altra, porta al desiderio della comune comunione (*zur Sehnsucht nach der gemeinsamen Kommunion*) senza che s'intraveda un percorso per rispondere a questo desiderio (*diesem Wunsch*) con la benedizione della Chiesa. Se questo “grave bisogno spirituale” (*dieser „schweren geistlichen Notlage“*) non viene rimediato, anche il matrimonio, fondato nell'amore di Cristo per la Chiesa può essere messo in pericolo (cfr. *Ef 5, 32*).⁷⁵

Secondo questa formulazione, non soddisfare il “desiderio” di una coppia mista di ricevere “insieme” la Comunione con la benedizione della Chiesa può mettere in pericolo il matrimonio (cfr. n. 18) e la fede (cfr. n. 17), configurando una situazione di “grave bisogno spirituale” («*schwere geistliche Notlage*»). Circa la sussistenza di una tale situazione di necessità non sarebbe poi

⁷⁴ Cfr. J. OTADUY, *Un exponente de legislación postconciliar. Los directorios de la Santa Sede*, Pamplona, EUNSA, 1980, pp. 214-263, circa il carattere “tortuoso” (“sinuoso” nell'originale) del n. 55 del DE 1967-1970. Cfr. A. S. SÁNCHEZ-GIL, *La communicatio in sacramentis con i fedeli riformati...*, cit., p. 398, nota 11.

⁷⁵ *Orientierungshilfe*, n. 18. Nel n. 17, a proposito dell'espressione “*gravis spiritualis necessitas*” adoperata da San Giovanni Paolo II (cfr. Lett. enc. sull'Eucaristia nel suo rapporto con la Chiesa *Ecclesia de Eucharistia*, 17 aprile 2003, n. 45, «AAS», 95 (2003), pp. 433-475 [EdE]), si afferma: «La *gravis spiritualis necessitas* si comprende alla luce del Codice come un “grave bisogno spirituale” (“*schwere geistliche Notlage*”) in cui le persone devono essere aiutate. Consiste nel fatto che un profondo desiderio (*eine tiefe Sehnsucht*) dei fedeli di ricevere il sacramento (cfr. UUS, 46) non è soddisfatto, e quindi la fede è in pericolo» (cfr. «Il Regno-documenti», 15/2018, p. 483). In questo modo si dimentica, però, che EdE, 45 parla in rapporto all'eterna salvezza («*gravi spirituali necessitati prospicere de aeterna singulorum fidelium salute*»), senza distinguere, come fa invece il can. 844 CIC, tra orientali separati (§ 3) e altri cristiani (§ 4), che è citato comunque sia in EdE, 45, nota 96, che in UUS, 46, nota 79. Va notato che, a differenza della DBK, che prende la formula di EdE, 45 per sostituire l'“urgente grave necessità” del can. 844 § 4 CIC, la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) ha preso la stessa formula per integrare le condizioni stabilite per gli orientali separati nel can. 844 § 3 CIC, aggiungendo alla richiesta spontanea e alle buone disposizioni, il “grave bisogno spirituale” (*Vademecum per la pastorale delle parrocchie cattoliche verso gli orientali non cattolici*, 23 febbraio 2010, n. 2.4, nota 12, in chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/31/2017/09/06/Vademecum-orient_non_catt.pdf).

l'autorità episcopale a giudicare, ma la si dovrebbe valutare in un colloquio pastorale tra il coniuge non cattolico e un sacerdote o altra persona incaricata dell'accompagnamento pastorale, nel quale chiarire se può o non può ricevere la comunione.⁷⁶

Penso che non sia compito dei teologi o dei canonisti, o dei singoli Vescovi, bensì della Santa Sede – della CDF, in collaborazione con il PCPUC e il PCTL – dare una risposta autorevole circa la compatibilità della formulazione proposta nel testo con le disposizioni della legge ecclesiastica e della legge divina.⁷⁷ Bisogna tuttavia osservare che, da quando il testo è stato reso noto, diversi Vescovi diocesani della Germania hanno dichiarato di ritenere il testo, così come è, una guida da seguire nella prassi pastorale delle loro diocesi; p. es., l'Arcivescovo di Monaco e Frisinga, Cardinale Reinhard Marx,⁷⁸ il Vescovo di Rottenburg-Stoccarda, Gebhard Fürst,⁷⁹ o il Vescovo di Erfurt, Ulrich Neymeyr.⁸⁰ Altri Vescovi lo ritengono un testo da studiare e da integrare con il futuro intervento della Santa Sede; p. es., l'Arcivescovo di Colonia, Cardinale Rainer Maria Woelki,⁸¹ l'Arcivescovo di Ratisbona, Rudolf Voderholzer,⁸² e il Vescovo di Limburg, Georg Bätzing.⁸³

★

Oltre a non aver ottenuto la *recognitio* della Santa Sede, tutte le indicazioni di Conferenze Episcopali esaminate in precedenza, nella misura in cui si riferiscono a necessità che non possono essere ritenute “urgenti”, “gravi” ed “eccezionali”, sono da considerarsi *contra legem universalem* e, di conseguenza, senza valore normativo, anche se continuano ad esercitare un'efficacia di

⁷⁶ Allegato al testo si offre una guida sul modo di condurre tale colloquio (cfr. *Orientierungshilfe, Anhang: Eine Hilfe zum Gespräch*).

⁷⁷ In attesa dell'intervento della Santa Sede, posso solo manifestare che, secondo la mia modesta opinione, si tratta di una formula palesemente *contra legem ecclesiasticam*, che parla di necessità “grave”, “urgente” ed “eccezionale” (cfr. can. 844 CIC; DE 1993, 129-130), e probabilmente anche *contra legem divinam*, nella misura in cui con tale formulazione sembra difficile evitare il «*periculum aberrationis in fide, scandali et indifferentismi*» (cfr. OE, 26). Essendo poi un testo dedicato esclusivamente alla condivisione dell'Eucaristia nelle coppie miste è direttamente contrario all'indicazione magisteriale di seguire anche nel caso dei matrimoni misti le norme generali in materia (cfr. *Matrimonia mixta*; FC, 78; DE, 154; AL, 224).

⁷⁸ Cfr. domradio.de/themen/ökumene/2018-06-28/kardinal-marx-zur-kommuniondebatte-unter-deutschen-bischoefen.

⁷⁹ Cfr. domradio.de/themen/ökumene/2018-09-05/bistuemer-entscheiden-ueber-einzel-fallregelung-zur-kommunion.

⁸⁰ Cfr. ivi.

⁸¹ Cfr. domradio.de/themen/bistümer/2018-11-17/kardinal-woelki-aeussert-sich-zur-kommuniondebatte.

⁸² Cfr. bistum-regensburg.de/news/bischof-voderholzer-zur-frage-des-kommunionempfangs-evangelischer-ehpartner-die-gemeinsame-sehnsucht-nach-einheit-wach-halten-5991/.

⁸³ Cfr. domradio.de/themen/ökumene/2018-09-05/bistuemer-entscheiden-ueber-einzel-fallregelung-zur-kommunion.

fatto, favorendo e promuovendo prassi pastorali, anch'esse *contra legem*, riprovate più volte dalla Santa Sede.⁸⁴ Lo stesso si dovrebbe dire se indicazioni simili fossero impartite da singoli Vescovi diocesani. D'altra parte, nella misura in cui tali indicazioni e tali prassi possono causare nei fedeli o negli stessi ministri «formale adesione all'errore o pericolo di errare nella fede, di scandalo e di indifferentismo» sarebbero da considerarsi *contra legem divinam*.⁸⁵

Questa sarebbe d'altronde, a mio avviso, la ragione principale di una norma come quella contenuta nel can. 844 § 4 CIC, che permette la *communicatio in sacramentis* con i riformati solo in alcuni casi limite e nel rispetto del diritto divino. Una norma fondata sulla necessità della fede e dei sacramenti per la salvezza e sulla condizione di battezzati dei riformati, ma anche sulla presunzione che questi non hanno la fede cattolica, necessaria insieme alle buone disposizioni per ricevere la grazia dei sacramenti.⁸⁶ Una norma che non esclude che in una situazione di emergenza, come il pericolo di morte o altra grave e urgente necessità, in cui sia in gioco la *salus animae*, un fedele battezzato in una comunità riformata che conosca la fede cattolica – come può essere normale nelle famiglie miste – possa manifestare questa fede circa i sacramenti, chiederli spontaneamente ed essere ben disposto. In questi casi né la presunzione accennata né i pericoli da evitare, secondo la legge divina, sussisterebbero più, o potrebbero essere facilmente superati, consentendo una lecita e fruttuosa ricezione dei sacramenti, senza che sia necessario né opportuno richiedere – a motivo dell'urgenza – una previa formale incorporazione alla Chiesa cattolica. Mancando l'urgenza, come capita in quasi tutti i casi contemplati nelle indicazioni delle Conferenze Episcopali, sembrano invece difficilmente evitabili i pericoli accennati, in particolare, l'indifferentismo e lo scandalo.

⁸⁴ Cfr., ad esempio, EDE, 45-46. In precedenza simili prassi di intercomunione erano state riprovate in ben 4 documenti pubblicati tra il 1968 e il 1973 dalla Santa Sede. Cfr. A. S. SÁNCHEZ-GIL, *La communicatio in sacramentis con i fedeli riformati...*, cit., pp. 406-411 e pp. 415-416.

⁸⁵ Come ha dichiarato il Concilio Vaticano II: «La *communicatio in sacris* che pregiudica l'unità della Chiesa o include formale adesione all'errore o pericolo di errare nella fede, di scandalo e di indifferentismo, è proibita dalla legge divina» (OE, 26). Tale dichiarazione riguarda ogni genere di *communicatio in sacris*, sia in *sacramentis* – oggetto del nostro studio – sia *extra sacramenta*, e vale per la *communicatio* non solo con gli orientali separati, a cui OE direttamente si riferiva, ma ovviamente e a maggior ragione anche con i riformati. Cfr. A. S. SÁNCHEZ-GIL, *La communicatio in sacramentis con i fedeli riformati...*, cit., pp. 404-405; IDEM, *Communicatio in sacris*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, a cura di Javier Otaduy, A. Viana, J. Sedano, II, Pamplona, Thomson Reuters Aranzadi, 2012, pp. 275-280.

⁸⁶ Cfr. T. RINCÓN PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*, Roma, EDUSC, 2018², pp. 114-117. C. J. ERRÁZURIZ M., *Corso Fondamentale sul Diritto della Chiesa. II. I beni giuridici ecclesiali. La dichiarazione e la tutela dei diritti nella Chiesa. I rapporti tra la Chiesa e la società civile*, Milano, Giuffrè, 2017, pp. 181-183.

V. UNA PROPOSTA SUL POSTO DELLA *COMMUNICATIO IN SACRAMENTIS*
NELLA CURA PASTORALE DELLE COPPIE MISTE CATTOLICO-RIFORMATE
E UNA PROPOSTA *DE IURE CONDENDO*

In attesa di una risposta chiarificatrice della Santa Sede, è forse il momento di esprimere due proposte in materia. La prima riguarda il posto della *communicatio in sacramentis* nella cura pastorale delle coppie miste. La seconda, *de iure condendo*, riguarda il can. 844 CIC.

Come è stato ripetuto più volte, secondo la norma introdotta nell'ordinamento canonico nel 1967, e poi inserita nel can. 844 § 4 CIC e nel DE 1993, 130-131, la *communicatio in sacramentis* con i fedeli riformati è prevista in caso di pericolo di morte o in altra urgente e grave necessità, situazioni di per sé "eccezionali", ma nelle quali ogni persona e ogni famiglia vengono, prima o poi, a trovarsi. Se, nel corso della vita familiare, il coniuge cattolico cerca di trasmettere al coniuge riformato l'insegnamento cattolico sui sacramenti e sulla loro necessità, insieme alla fede, per la salvezza,⁸⁷ non è da escludere – anzi sembra auspicabile – che il coniuge riformato, che rimane convinto in buona fede di non dover diventare cattolico, possa, nonostante ciò, arrivare a condividere la fede cattolica sui sacramenti, e, venendosi a trovare in urgente e grave necessità, possa raggiungere le disposizioni richieste per ricevere con frutto la penitenza sacramentale e la comunione eucaristica e, in caso di pericolo di morte, anche l'unzione degli infermi, e li chieda – mosso dalla grazia di Dio e dalla testimonianza del coniuge cattolico – spontaneamente al ministro della Chiesa cattolica.

Come è stato messo in evidenza nello studio precedente, se si compie nel rispetto della legge divina, delle norme ecclesiali e con il dovuto discernimento la *communicatio in sacramentis* con i riformati è una pratica pastorale opportuna e legittima,⁸⁸ ben diversa dalla cosiddetta "intercomunione", in cui è difficile, per non dire impossibile, evitare il pericolo dell'indifferenti-

⁸⁷ Cfr. *Catechismus Catholicae Ecclesiae*, n. 1129. A questo proposito, si deve ricordare l'esortazione ai coniugi cattolici di un matrimonio misto che chiude l'Istr. *Matrimonii sacramentum* pubblicata dalla CDF nel 1966: «I coniugi cattolici poi abbiano cura di irrobustire e accrescere in se stessi il dono della fede, e menando sempre una vita familiare informata a virtù cristiane, si studino di offrire anche alla parte acattolica e ai figli un esempio luminoso». Nel DE 1993 entrambi i coniugi sono esortati a conoscere meglio la fede dell'altro: «Ciascuno dei coniugi, pur continuando ad essere fedele al proprio impegno cristiano e a viverlo, dovrà ricercare ciò che può condurre all'unità e all'armonia, senza minimizzare le reali differenze ed evitando un atteggiamento di indifferenza religiosa. (...) Per favorire una maggiore comprensione e una più profonda unità, ciascun coniuge dovrà cercare di conoscere meglio le convinzioni religiose dell'altro e gli insegnamenti e le pratiche religiose della Chiesa o comunità ecclesiale cui l'altro appartiene» (nn. 148-149).

⁸⁸ Cfr. Cfr. A. S. SÁNCHEZ-GIL, *La communicatio in sacramentis con i fedeli riformati...*, cit., pp. 423-426.

smo. In tal senso, sembra opportuno che una sorta di preparazione remota ad un'eventuale *communicatio in sacramentis* del coniuge riformato, nelle situazioni e alle condizioni previste, abbia un posto proprio nella cura pastorale delle coppie miste. Sin dalla preparazione al matrimonio, ma anche nel corso della loro vita familiare, il sacerdote può informare entrambi i coniugi di questa pratica pastorale della Chiesa, che ha come obiettivo la *salus animarum* di quei battezzati che in buona fede rimangono separati dalla Chiesa cattolica ma si trovano in situazione di emergenza.

De iure condendo, tenuto conto che il testo del § 4 del can. 844 CIC continua ad essere interpretato e applicato in modo improprio, ritengo necessaria una lieve ma significativa modifica. Se non si vuole limitare al pericolo di morte, dovrebbe essere comunque chiarito che, oltre che in questo caso, la *communicatio in sacramentis* sarebbe lecita solo quando urge un'altra "simile" grave necessità, a giudizio "esclusivo" del Vescovo diocesano in ogni caso concreto. Quale supremo moderatore della disciplina sacramentale nella diocesi, dovrebbe essere "sempre" il Vescovo diocesano a giudicare "personalmente" se sussiste nel caso concreto un'urgente e grave necessità "simile al pericolo di morte". Lo dovrebbe fare su segnalazione del parroco o del sacerdote che ha ricevuto la richiesta da parte del fedele riformato e ha verificato la sussistenza delle altre condizioni indicate dalla norma generale, in particolare, la manifestazione della fede cattolica circa questi sacramenti e le buone disposizioni. Si dovrebbe inoltre affermare con sufficiente chiarezza, in occasione della modifica, che il Vescovo diocesano non può limitarsi a dare norme generali in materia, sia insieme agli altri Vescovi riuniti in Conferenza Episcopale sia da solo per la propria diocesi, affidando poi ai sacerdoti la valutazione dei casi singolari, ma sia tenuto a giudicare "personalmente" – non attraverso un delegato, a meno che sia veramente impedito – "ogni caso concreto". Coerentemente, andrebbe eliminato nel § 4 ogni riferimento alla Conferenza Episcopale. Sarebbe anche auspicabile che, nell'atto di promulgazione del nuovo can. 844 CIC, si ribadisse che il pericolo di morte deve essere prossimo e la necessità non solo "grave", ma anche "urgente". Di conseguenza, essendo l'urgenza, per sua natura, una situazione transitoria che richiede una risposta pronta e indifferibile, sono da escludere per principio le situazioni permanenti o stabili. Coerentemente dovrebbero essere modificati i nn. 129-131 del DE 1993 e dichiarate invalide le indicazioni contrarie emanate dalle Conferenze Episcopali o da singoli Vescovi.

COMPOSTO IN CARATTERE SERRA DANTE DALLA
FABRIZIO SERRA EDITORE, PISA · ROMA.
STAMPATO E RILEGATO NELLA
TIPOGRAFIA DI AGNANO, AGNANO PISANO (PISA).

★

Maggio 2019

(CZ 2 · FG 3)

